



ORDINANZA

N. 94 DEL 10/08/2026

OGGETTO:

**MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ACQUA POTABILE E
DIVIETO DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PER USI NON DOMESTICI E NON
PRIORITARI SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 1-2914/2026/XII del 3 agosto 2026, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per deficit idrico nel territorio della Regione Piemonte, in ragione delle condizioni meteorologiche, idrologiche e di disponibilità della risorsa;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 10 agosto 2026, che impone ai Sindaci dei Comuni piemontesi l'adozione di specifiche ordinanze sindacali volte al risparmio idrico e alla limitazione dei consumi non essenziali;

PRESO ATTO della persistente situazione di eccezionale siccità e deficit pluviometrico segnalata da ARPA Piemonte, che ha causato un grave abbassamento dei livelli delle falde e dei serbatoi di accumulo comunali;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire per garantire l'approvvigionamento di acqua per i soli usi primari (alimentari, domestici ed igienico-sanitari), vietando gli usi impropri della risorsa idrica fornita dal pubblico acquedotto;

VISTO l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alla cessazione dello stato di emergenza, salvo preventiva revoca, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile della rete di pubblico acquedotto per finalità non prioritarie, vale a dire:

- **Irrigazione e annaffiatura** di giardini privati, prati, orti e cortili.

- **Lavaggio privato di autoveicoli**, motoveicoli e ciclomotori (fatti salvi gli impianti di autolavaggio autorizzati che utilizzino sistemi di riciclo dell'acqua).
- **Riempimento o rabbocco** di piscine private, vasche da giardino e fontane ornamentali (anche se dotate di impianto di ricircolo).
- **Lavaggio di strade**, marciapiedi, piazzali e scale private con acqua potabile.
- **Ogni altro uso improprio** o spreco diverso da quello alimentare, domestico, igienico-sanitario e per l'abbeveraggio degli animali.

INVITA

tutta la cittadinanza a adottare un comportamento responsabile attraverso un uso estremamente accorto, razionale e parsimonioso dell'acqua potabile nelle attività domestiche quotidiane;

DISPONE

che i proprietari di seconde case e di giardini, nonché i gestori di strutture ricettive e di attività commerciali, verifichino costantemente i propri impianti idrici interni al fine di accertare tempestivamente l'assenza di perdite occulte;

AVVERTE

che, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato.

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio sono incaricati della vigilanza, dei controlli e dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERSO

il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 n. 1199.

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante:

- Affissione all'Albo Pretorio online del Comune.

- Pubblicazione sulla home page del sito web istituzionale.
- Diffusione tramite i canali social ufficiali e l'applicazione di messaggistica del Comune.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
CAVALIERE ANDREA